

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO ALLA REVISIONE GENERALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (NUOVO DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI) DEL COMUNE DI FORESTO SPARSO (BG), AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, DELLA L.R. N. 12/2005.

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 12 DEL 14/06/2024

RIFERIMENTI PROCEDURALI

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con DCR n. 951 del 19/01/2010 e integrato ai sensi della l.r. 31/2014 con DCR n. 411 del 19/12/2018 (BURL n. 11 del 13/03/2019 serie avvisi e concorsi) - all'interno della Variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) adottata dal Comune di Foresto Sparso (BG) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della l.r. 12/2005, all'accertamento dell'idoneità dello strumento adottato a concorrere al conseguimento degli obiettivi assunti nel Piano Regionale e in particolare alla previsione costituente l'obiettivo prioritario di interesse regionale "*Area di esondazione a Foresto Sparso*", disposto ai sensi dell'art. 20, c. 5 della l.r. 12/2005 (vincolo conformativo della proprietà).

In considerazione della presenza dell'obiettivo prioritario di competenza regionale sopracitato, nell'attività di verifica - in capo alla Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - è stata coinvolta la U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali, mentre la verifica tecnica di coerenza con il PTR nel suo complesso è stata effettuata con riferimento alla compatibilità del Documento di Piano (DdP) adottato con la delibera in oggetto. Tuttavia, nel quadro di unicità del processo di pianificazione e in considerazione della reciprocità delle sezioni che compongono il Piano, si è ritenuto opportuno estendere l'analisi allo strumento nella sua interezza, ricomprendendo anche le modifiche apportate al Piano delle Regole (PdR) e al Piano dei Servizi (PdS), oltre che gli elaborati prodotti in sede di VAS; i quali concorrono, per quanto di competenza, a tradurre le strategie contenute nel Documento di Piano in azioni e norme attuative.

Pertanto, gli eventuali riferimenti a PdR, PdS e VAS, presenti nel testo del parere, sono da intendersi finalizzati ad una maggiore comprensione di tematiche che – poste in sede di DdP – trovano piena attuazione solo nella lettura trasversale del PGT, anche in considerazione degli elementi di dettaglio gestionale disciplinati all'esterno del DdP.

Gli esiti del procedimento istruttorio regionale sono stati oggetto di incontro preliminare con i referenti dell'Amministrazione comunale ed i tecnici estensori del Piano tenutasi in videoconferenza il giorno 16/10/2024¹. È stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005.

PREMESSA

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Foresto Sparso è stato approvato con Delibera di CC n. 7 del 18/05/2013 e pubblicato sul BURL (Serie avvisi e concorsi) n. 5 del 29/01/2014. Con DCC n. 10 del 20/07/2018 è stata invece approvata la prima variante al Piano delle Regole, poi pubblicata sul BURL (Serie avvisi e concorsi) n. 9 del 27/02/2019.

In relazione al DdP, si ricorda che lo stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 12/2005, ha validità quinquennale e che le modalità di proroga sono disciplinate dall'art. 5 della LR 31/2014 e s.m.i. Si segnala inoltre, a titolo collaborativo, che in presenza del Documento di Piano scaduto e non prorogato è da considerare preclusa l'attuazione di ambiti di trasformazione in esso contenuti e disciplinati, come pure l'attivazione di progetti SUAP che interessino aree dello stesso DdP.

Con la procedura in oggetto il Comune ha promosso, nell'ambito di una completa ridefinizione del quadro strategico e delle azioni di Piano, l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PCTP della provincia di

¹ All'incontro erano presenti in rappresentanza del Comune di Foresto Sparso: geom. Chiara Lazza e geom. Marika Spinelli (referenti ufficio urbanistica del comune), Arch. Federico Acuto e Arch. Roberta Paruta (estensori del Piano in esame) e i dott.ri Marco Carraro e Andrea Ravasio (estensori della componente geologica/idrogeologica del PGT).

Bergamo, già adeguato al PTR ai sensi della l.r. 31/2014², in materia di contenimento del consumo di suolo, dando contestualmente seguito ai connessi adempimenti. In estrema sintesi, i principali obiettivi e relative declinazioni puntuali (che il DdP adottato definisce “azioni”) assunti con lo strumento in esame hanno declinato il seguente quadro strategico/operativo³:

- a) La ridefinizione degli scenari di sviluppo da basarsi sulla riqualificazione dell'esistente (rigenerazione) e sulla revisione degli ambiti di trasformazione. Qui il piano ha proposto una riduzione del 41,80% (mq. 7.032 mq) rispetto le attuali previsioni del DdP, confermando in riduzione due AdT a destinazione residenziale dei tre previgenti.
- b) Il contenimento e la ridefinizione del margine urbano, operato nel PdR adottato con l'inclusione di lotti con edifici a destinazione non agricola ma ricadenti in ambito agricolo nel vigente PdR e stralcio di aree edificate e non dal vigente TUC per un bilancio ecologico del suolo complessivo, al lordo delle riduzioni previste dal PTCP di Bergamo (25% degli AdT vigenti al 2014) pari a 19.972 mq.
- c) L'elaborazione di una norma di piano dall'attuazione semplificata e con maggior attenzione agli elementi di sostenibilità. Inoltre, nell'azione di rinnovamento della norma attuativa sono stati ridefiniti i parametri insediativi negli ambiti del tessuto urbano consolidato, mediante logiche di coerenza paesaggistica (*Unità di Paesaggio - UP*).
- d) Elaborazione di un nuovo PdS aggiornato alle nuove necessità della comunità, con particolare attenzione alla riqualificazione di tratti di viabilità ordinarie e pedonale e delle strutture collettive esistenti.

Con lo strumento adottato è stato poi prodotto un aggiornamento della Rete Ecologica Comunale, e della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, finalizzata a recepire le prescrizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Per valutazioni specifiche in merito alle modifiche apportate alla Componente Geologica adottata e al pieno recepimento dell'obiettivo prioritario di interesse regionale, si rimanda al successivo contributo della U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali.

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DEL PGT CON GLI ORIENTAMENTI DEL PTR

Con riferimento alla procedura in esame, questa è stata sviluppata assumendo quale quadro programmatico sovra locale il Piano Territoriale Regionale e il PTCP della Provincia di Bergamo, con i quali è sviluppata sinteticamente, in un paragrafo dedicato del Documento di Piano⁴, la prevista analisi di coerenza. Per la parte riferita al confronto con il Piano regionale, il Comune si è riconosciuto nel **Sistema Territoriale Pedemontano**, e richiamato sinteticamente i relativi obiettivi.

Nel merito dei contenuti dell'analisi, ricordato che tale verifica è strumento assai efficace per cogliere le trasformazioni territoriali, le politiche e le misure definite per implementare gli obiettivi comunali e, ovviamente, sovralocali, si invita il Comune, come indicato nelle *“Modalità per la pianificazione locale – Aggiornamento 2023 dei criteri attuativi della l.r. 12/2005”*, a completarli documentando la dichiarata coerenza con il Piano regionale⁵ mediante richiami puntuali alle azioni e alle modalità attuative effettivamente disposte nei 3 atti di PGT e, qualora ricorrano i casi, anche motivando gli eventuali disallineamenti.

Questo adempimento, infatti, non è da intendersi come una mera verifica di coerenza, ma come una fase di concreta declinazione degli obiettivi e indirizzi regionali, finalizzata a indirizzare l'azione dei diversi livelli territoriali in una logica circolare di reciproco arricchimento e perfezionamento, avendo qui l'occasione – anche – di indicare alla programmazione sovralocale criticità e opportunità locali per ottimizzare il processo di co-pianificazione.

Infatti, è possibile riscontrare nel sistema di obiettivi assegnati al sistema territoriale Pedemontano utili indicazioni alla corretta definizione dei margini urbani e del TUC nel suo complesso (ST3.3 *“Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa”* e l'obiettivo *“Uso del Suolo”* e le relative misure di

² Adeguamento del PTCP della provincia di Bergamo al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 approvato con D.C.P. n. 37 del 7/11/2020, pubblicata sul BURL (Serie avvisi e concorsi) n. 9 del 03/03/2021.

³ Si veda la tabella obiettivi/azioni strategiche del DdP adottato, proposta nell'elaborato *“DP.D.01 - Relazione”* del Documento di Piano adottato al paragrafo 5.1 *“Linee strategiche per la revisione del piano”* (pag. 57).

⁴ Si veda il paragrafo n. 4.3 *“Coerenza esterna”* della *“DP.D.01 - Relazione”* del Documento di Piano adottato (pag. 42).

⁵ *Idem*.

contenimento dell'espansione edilizia e dell'impermeabilizzazione dei suoli) operati con il Piano adottato che si auspica lo Strumento abbia assunto sin dalla sua formazione e che ora si invita l'Ente a riscontrare adeguatamente in sede di approvazione. Sul tema, pur preso atto del dato negativo del BES⁶, è però opportuno richiamare la netta distinzione operata dall'art. 10 c.2 della l.r. 12/2005 tra ambiti urbanizzati interni al TUC e ambiti agricoli, assunta dal quadro normativo regionale (l.r. 31/2014 e i *Criteri* del PTR integrato ai sensi della stessa norma) a principale parametro per la definizione di Bilancio Ecologico del Suolo. Ne consegue che il relativo conteggio si debba sviluppare – in linea generale – a partire dalla distinzione dei due regimi giuridici dei suoli e non dalla mera lettura dello stato fisico – edificato o non – degli stessi⁷. Pur riconoscendo l'importanza di procedere con una definizione chiara dei margini urbanizzati, soprattutto in contesti frammisti come quello di Foresto Sparso, si segnala all'Ente l'opportunità di motivare puntualmente le scelte operate – almeno le più significative – assumendo elementi oggettivi (stato giuridico degli edifici non agricoli, condizioni di urbanizzazione, ecc.) utili alla corretta classificazione urbanistica del sito e al corretto computo del BES fra le due soglie temporali in esame. Le informazioni eventualmente aggiunte saranno anche di supporto per le valutazioni di competenza della Provincia di Bergamo circa il corretto recepimento della l.r. 31/2014, previsto dall'art. 5, c. 4 della stessa legge, cui si rimanda.

Sempre con riferimento al quadro delle misure in materia di consumo del suolo e alla misura “*coerenzare le esigenze di trasformazione con i trend demografici e le dinamiche in essere*” del citato obiettivo Uso del Suolo, si invita l'Ente a meglio dettagliare le attuali disponibilità del tessuto edificato, considerando i lotti liberi edificabili, i nuovi indici come da Piano adottato e le disponibilità di recupero del tessuto edilizio agricolo dismesso, anche in considerazione dell'effettiva recuperabilità dello stesso, il tutto per un più dettagliato **dimensionamento del piano** e, quindi, per una sua completa valutazione di “congruità” rispetto le dinamiche territoriali proposte.

In merito poi alla scelta del DdP adottato di “*ridefinire gli scenari di sviluppo vigenti basandosi anche sulla riqualificazione dell'esistente*”⁸ in dichiarata coerenza con gli obiettivi PTR in materia di **rigenerazione urbana e territoriale**⁹, non si riscontra una compiuta attuazione nelle azioni di Piano delle misure regionali richiamate (nelle norme adottate è infatti dichiarata la non necessità in Foresto Sparso di Ambiti di Rigenerazione secondo le caratteristiche definite dall'art. 8, c. 2, lett. e-*quinquies* della l.r. 12/2005)¹⁰, e neppure una piena coerenza con il quadro normativo definito dalla stessa l.r. 12/2005, che risulta applicato sovrapponendo differenti istituti urbanistici in tema di rigenerazione previsti per fasi pianificatore differenti. Ad esempio, la possibilità per gli operatori privati di promuovere AdR ai sensi dell'art. 8-bis della l.r. 12/2005 con applicazione dei relativi incentivi regionali, riportata nell'art. 2.3.4 delle NdA adottate, è da considerarsi non pertinente in quanto applicabile, ai sensi dell'articolo richiamato, in una fase “ponte” che si esaurisce proprio con la formazione del nuovo DdP e con la definizione delle nuove – ed eventuali – valutazioni comunali in materia di rigenerazione da elaborarsi in attuazione dell'art. 8 della l.r. 12/2005. È infatti auspicio della norma regionale richiamata che il Comune individui gli Ambiti di Rigenerazione entro un disegno strategico unitario, associandovi incentivi a fronte di chiari interessi pubblici. Prendendo comunque atto della non necessità di prevedere tali ambiti in Foresto Sparso, è comunque necessario che il Comune operi il riallineamento della norma di Piano al quadro normativo vigente¹¹, valutando con l'occasione l'opportunità di prevedere proprie misure incentivanti finalizzate – ad esempio – a processi di rigenerazione urbana diffusa, da coordinarsi con le misure regionali a sostegno degli interventi sul patrimonio edilizio esistente approvate con DGR n. XI/3508 e n. XI/3509 del 5 agosto 2020 (BURL - SO n. 34 - Lunedì 17

⁶ Per quanto desumibile dagli elaborati di progetto, il BES ottenuto con lo strumento adottato, calcolato al netto delle quote di AdT vigenti al 2014 da ridurre ai sensi della l.r. 31/2014, è pari a 12.940 mq (si vedano i dati riportati nel paragrafo 4.2 “*bilancio ecologico del suolo (BES)*” dell'elaborato “*DP.D.04 – Verifica adeguamento consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 s.m.i.*”).

⁷ Si vedano i criteri per la stesura della Carta del consumo di suolo nello stesso PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 e le relative definizioni di superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile e superficie agricola e/o naturale.

⁸ Si veda la tabella obiettivi/azioni strategiche del DdP adottato, proposta nell'elaborato “*DP.D.01 - Relazione*” del Documento di Piano adottato, al paragrafo 5.1 “*Linee strategiche per la revisione del piano*” (pag. 57).

⁹ Si veda la tabella “*Coerenza con i Piani di livello regione*”, sezione dedicata al PTR, proposta nell'elaborato “*DP.D.01 - Relazione*” del Documento di Piano adottato, al paragrafo 4.3 “*Coerenza esterna*” (pag. 42).

¹⁰ Si veda art. 2.3 “*Rigenerazione urbana e territoriale*”, c.1 delle Norme di attuazione del DdP adottato.

¹¹ Si ricorda a riguardo che gli incentivi previsti dall'art. 42, comma 2-quater richiamati tra le azioni di Piano, operano solo sugli interventi di ristrutturazione urbanistica e non su tutti gli interventi edilizi (art. 2.3.4 e 4.2.6, lett. b).

agosto 2020)¹² e coerenziate con eventuali necessità riscontrate. A riguardo si propone al Comune – ad esempio - l'ipotesi di nuove misure per favorire una progettazione per una migliore integrazione territoriale e paesaggistica degli interventi edilizi (in coerenza con l'obiettivo ST3.5 del Sistema Territoriale Pedemontano), dando anche seguito alle finalità delle stesse “Unità di Paesaggio” con cui il PdR adottato ha ridefinito l'assetto urbanistico generale del territorio comunale, anche estendendo ad altri contesti la logica “criteri/requisiti contro più ampi interventi edilizi” proposta per le trasformazioni in ambito produttivo dall'art. 4.6.4 adottato, eventualmente ampliando anche i criteri proposti nell'art. 3.14.

Rammentato poi che in base all'art. 20 della l.r. 12/2005, “il PTR costituisce quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli atti di governo del territorio”, e che quindi ogni atto di pianificazione in Lombardia “deve complessivamente fare propri e mirare al conseguimento degli obiettivi del PTR”, si riscontra, a seguito dell'istruttoria regionale e per quanto di competenza della U.O. Urbanistica e VAS, che l'insieme delle azioni previste dallo strumento adottato, salvo le precisazioni richieste poco sopra, risultano in coerenza con gli obiettivi assunti dal Piano Regionale, con particolare riferimento a quelli relativi al Sistema Territoriale in cui l'Ente si è riconosciuto.

Con l'occasione, si propongono qui di seguito alcuni richiami alle vigenti norme regionali finalizzati a meglio coordinare le Norme di Piano adottate:

1. si rammenta che l'art. 12, c. 1 della l.r. 12/2005 ammette che i piani attuativi siano attuati per unità minime d'intervento qualora predefinite dal Piano e secondo uno schema unitario;
2. in materia di **indifferenza funzionale**, si ricorda che l'art. 51, c. 1 della l.r. 12/2005 prescrive la compatibilità, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, delle destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda;
3. secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018, in sede di adeguamento alla l.r. 31/2014 i comuni debbono solamente richiamare nei regolamenti le vigenti **definizioni tecniche uniformi** senza alcuna modifica/integrazione.

Con riferimento invece alla **Rete Ecologica Comunale** adottata, la tav. DP.04 Carta della Rete ecologica comunale propone una declinazione a scala locale delle **reti ecologiche** regionale e provinciale, integrandole, come previsto dalla DGR VIII/6447 del 16/01/2008 al punto 5.4 del documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”, con un sistema di *varchi e aree di implementazione dei corridoi ecologici* di valore locale. Si riconosce nel quadro ambientale proposto l'azione di suddivisione e riordino dei diversi nuclei urbani che costituiscono Foresto Sparso, secondo valide logiche deframmentative dei tessuti non urbanizzati, dando seguito sia alle indicazioni delle promosse alla scala vasta che all'azione strategica di Piano “*ricucitura e contenimento dei margini dei nuclei urbani*”¹³.

Con la finalità di dare seguito al quadro ambientale proposto utilizzando al meglio le risorse effettivamente attivabili durante il periodo di validità del DdP (si vedano, ad esempio, gli oneri previsti dall'art. 6.9 delle Norme di Attuazione), si invita ad integrare la REC proposta con puntuali misure operative da elaborare secondo logiche di priorità o efficacia (ad esempio recependo e sviluppando territorialmente nelle schede di dettaglio le misure di mitigazione degli AdT indicate nei relativi articoli nelle NdA in coerenza con REC, REP e RER), così da fornire un concreto supporto all'azione dell'Amministrazione Comunale. Il tutto in attuazione del punto 5.1 della già citata DGR VIII/6447 del 16/01/2008, che assegna alle reti ecologiche comunali il compito di introdurre nel Piano concrete azioni per dare attuazione al progetto di rete ecologica, fornendo soluzioni che ne consentono la realizzazione e dalla precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica.

¹² Si rammenta a riguardo che le due deliberazioni regionali citate già operano nel territorio comunale, non avendo il Comune, come confermato durante l'incontro, disposto alcuna loro modulazione.

¹³ Si veda la tabella obiettivi/azioni strategiche del DdP adottato, proposta nell'elaborato “DP.D.01 - Relazione” del Documento di Piano adottato, al paragrafo 5.1 “Linee strategiche per la revisione del piano” (pag. 57).

Anche la DGR IX/999 del 15/12/2010, con le misure proposte al paragrafo “4.5 *Realizzazione della Rete Ecologica Regionale, della Rete verde regionale e tutela della biodiversità*”, può fornire un utile riferimento a riguardo. Si vedano in particolare soluzioni volte a:

- prevedere l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e/o in corrispondenza di piste ciclabili, con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere l'ombreggiamento estivo e l'irraggiamento invernale;
- nel disegno degli ambiti di trasformazione e degli interventi con altri titoli abilitativi indiretti: interconnettere aree libere, anche residuali, sia private che pubbliche, all'interno del territorio urbanizzato in modo da valorizzare il sistema del verde anche in ambito urbano.

In ultimo, si prende atto delle riduzioni alle superfici urbanizzabili operate ai sensi della l.r. 31/2014, computate dal DdP adottato pari a 7.032 mq, e si rimanda al già richiamato parere di compatibilità della provincia di Bergamo. Si invita comunque a rideterminare il calcolo del BES complessivo (DdP, PdR e PdS) al netto delle riduzioni al DdP prescritte dalla stessa norma e dal PTCP ad essa adeguato, così da avere un dato più coerente con il quadro delle definizioni vigenti.

Considerazioni in merito alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale espresse dalla U.O. Difesa del Suolo e Gestione attività commissariali (nota prot. Z1.2024.0036980 del 18/10/2024).

Verifica relativa alla coerenza tra contenuti della variante e il progetto di realizzazione dell'infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo (artt. 20 e 22 della l.r. 12/2005)

Il territorio comunale di Foresto Sparso (BG) è interessato dalla realizzazione di un'area di esondazione delle piene del Torrente Uria (Num. Progr. BG146, Allegato A della D.g.r. n° XII/1615 del 18/12/2023) inserita nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come infrastruttura prioritaria per la difesa del suolo, finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico, e con vincolo conformativo della proprietà (art. 20, c. 5 della l.r. 12/2005).

Si informa che, con il prossimo aggiornamento del P.T.R., il riferimento progettuale per tale infrastruttura sarà sostituito con il progetto definitivo, redatto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, presentato in Conferenza di Servizi decisoria - ad oggi sospesa per richiesta di integrazioni documentali - e acquisito agli atti regionali con prot. n. Z1.2024.0029041 del 24/07/2024, con conseguente assoggettamento di un vincolo conformativo della proprietà (art. 20, c. 5 della l.r. 12/2005) su un'area territoriale più estesa, rispetto a quella precedentemente individuata. La nuova configurazione dell'infrastruttura, come presente nel progetto definitivo, è riportata nell'allegata “planimetria di progetto generale” (tav. B.4).

Si invita, pertanto, a considerare la nuova delimitazione dell'opera come contenuta nel progetto in itinere, che, dall'approvazione dell'aggiornamento del P.T.R., costituirà vincolo conformativo immediatamente vigente, associando all'area interessata una destinazione d'uso coerente con la realizzazione dell'opera.

In riferimento alla modifica della fascia di rispetto del T. Uria nel tratto interessato dall'area di laminazione, si specifica che la medesima è da porre a 10 metri (art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904) dalla sommità della sponda incisa dell'area di laminazione, come quest'ultima identificata nell'allegata “planimetria di progetto generale” (tav. B.4); si invita, pertanto, l'Ente a procedere con l'aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica secondo i criteri di cui alla D.G.R. n° XII / 1615 del 18/12/2023.

Si specifica che un'eventuale individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi della Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) “Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B” e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 – Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

Si ricorda, infine, che l'approvazione da parte dei Comuni del Documento di Polizia Idraulica è subordinata, ai sensi della D.G.R. n° XII / 1615 del 18/12/2023, all'espressione, da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente, del parere tecnico vincolante.

Verifica relativa alla completezza della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica del PGT ai fini della prevenzione dei rischi nella pianificazione territoriale (artt. 8 comma 1 lettera b, 10 comma 1 lettera d, 13 comma 11 lettera b e 57 della l.r. 12/2005 e relativi criteri attuativi)

Il Nuovo PGT del Comune di Foresto Sparso include un aggiornamento completo, datato settembre 2023, della componente geologica previgente risalente all'anno 1997 e aggiornata nel 2011 per quanto riguarda la sola fase di proposta.

Sull'aggiornamento 2023 della componente geologica, con nota Z1.2024.0036674 del 16/10/2024 indirizzata al Comune di Foresto Sparso, è stato espresso un parere positivo subordinato al recepimento di prescrizioni, alle quali si rimanda.

Nella delibera di adozione del Nuovo PGT l'allegato 1 alla d.g.r. 6314/2022 contenente l'Asseverazione di congruità delle previsioni del Nuovo PGT con la componente geologica aggiornata è stato regolarmente citato; si ricorda che la sezione C deve essere sottoscritta anche dall'estensore del progetto urbanistico o di un rappresentante dell'amministrazione comunale.

Verifica relativa alla completezza del recepimento degli esiti del Documento Semplificato del rischio idraulico nel PGT (art. 9, c. 8 bis e art. 58 bis, c. 3, lett. b) della l.r. 12/2005 e r.r. 7/2017)

Si prende atto che il Comune di Foresto Sparso, in area C a bassa criticità idraulica (Allegato C del r.r. 7/2017), ha redatto il documento semplificato del rischio idraulico comunale a cui è tenuto e secondo i contenuti di cui all'art. 14, c.8 del r.r. 7/2017.

Richiamato l'art.14, c. 8, lett. a), punto n. 1 del r.r. 7/2017, secondo cui il documento semplificato contiene la delimitazione delle aree soggette ad allagamento (pericolosità idraulica) per effetto della conformazione morfologica del territorio e/o per insufficienza della rete fognaria, si chiede che nella Tavola 3, ai fini di una chiara delimitazione areale delle stesse, vengano individuate con una campitura di colore diverso da quello utilizzato genericamente per tutte le "criticità areali", cosicché, vi possa, inoltre, esserci una chiara rispondenza sul loro avvenuto recepimento nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ai sensi dell'art.14, c.5, lett. a) del r.r. 7/2017.

Richiamato l'art.14, c.8, lett. a), punto n. 2 del r.r. 7/2017, secondo cui il documento semplificato contiene l'indicazione delle misure strutturali di invarianza idraulica e idrologica, si ricorda che le stesse, ai sensi dell'art. 14, c. 5, lett. b) del r.r. 7/2017, dovranno essere inserite nel piano dei servizi.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico del Comune di Foresto Sparso, una volta integrati gli elaborati secondo quanto sopraindicato, risulterà coerente con i seguenti obiettivi tematici del PTR: **Mitigare il rischio di esondazione** (Obiettivo TM 1.3 – ob. PTR 8, 14, 17) e **Difendere il suolo e tutelarne dal rischio idrogeologico e sismico** (Obiettivo TM 1.7 – ob. PTR 1, 8, 15) in quanto sviluppa la prevenzione attraverso la pianificazione urbanistica secondo la l.r. 12/2005, attua alla scala locale il Piano di assetto idrogeologico (PAI) e il Piano di gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) recependo la delimitazione delle aree allagabili del Torrente Uria come definite in Studi di livello sovralocale e le previsioni di infrastrutture strategiche per la difesa del suolo nonché definendo limitazioni per le nuove costruzioni e il tessuto edificato esistente posto in aree ad alta pericolosità per esondazione.

IN CONCLUSIONE.

dal raffronto tra il quadro strategico assunto dal PGT in esame e la programmazione regionale riferita all'obiettivo prioritario d'interesse regionale **"Area di esondazione a Foresto Sparso"**, emerge tra il PTR e il DdP del PGT una condizione di coerenza subordinata al recepimento delle indicazioni contenute nel presente parere e le prescrizioni già comunicate con nota Z1.2024.0036674 del 16/10/2024.

In merito alla corrispondenza delle azioni e delle misure previste dal PGT rispetto al quadro di riferimento generale costituito dal PTR ed al quadro normativo regionale vigente, sono stati qui richiamati alcuni importanti orientamenti e indirizzi, ed evidenziati gli aspetti da approfondire o da perfezionare per rendere il PGT maggiormente coerente con gli atti regionali di riferimento.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l.r. 12/2005 il Consiglio Comunale in sede di approvazione deve provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni

afferenti all'obiettivo prioritario sopracitato e assumendo le definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.

Milano, 24/10/2024

Il Dirigente
Stefano Buratti

Il funzionario
Samuele Baganella